

# Assegno unico figli a carico: erogazione d'ufficio dal 2023

di [Antonella Madia](#)

Publicato il 28 Dicembre 2022

Nell'ottica di favorire una migliore semplificazione delle procedure, l'INPS fa in modo di introdurre **nuove regole** per la **gestione dell'assegno unico e universale**, snellendo in qualche modo la burocrazia che potrebbe inficiare sul diritto a percepire tale beneficio per i figli a carico. Da **marzo 2023** infatti, per le **domande già accolte**, l'**assegno unico** verrà **erogato d'ufficio**.

Come noto, con il Decreto Legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021 è stato introdotto [l'Assegno unico e universale per i figli a carico](#), operativo dal 1° Marzo 2022.

Su tale argomento l'INPS ha speso nell'ultimo anno moltissime parole, allo scopo di chiarire aspetti rimasti poco chiari oppure farraginosi.

L'Istituto ritorna ora sull'argomento con la [Circolare n. 132 del 15 dicembre 2022](#), la quale – nell'ottica di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del medesimo

Decreto Legislativo – cerca di porre in essere iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza anche allo scopo di favorire l'erogazione d'ufficio dell'assegno.

In sostanza con tale Circolare **si stabilisce, a partire dal 1° Marzo 2023, il riconoscimento d'ufficio dell'assegno unico, senza presentazione di nuove domande in base a specifiche condizioni** contenute nella medesima circolare.

Vediamole insieme.



## Assegno Unico: cosa cambia dal 2023?

Come noto l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 232/2021 introduce l'Assegno unico e universale, attribuito su base mensile tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di Febbraio dell'anno successivo per i nuclei familiari sulla base della condizione economica ISEE.

È utile però ricordare a questo proposito che la misura, in quanto universalistica, spetta anche in assenza di ISEE, sulla base dei dati dichiarati dai richiedenti.

Premesso che le informazioni di dettaglio per poter ottenere la determinazione e l'erogazione dell'assegno sono contenute all'interno della Circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e all'interno dei successivi messaggi pubblicati dall'Istituto, la Circolare di cui si tratta riguarda invece i **soggetti che nel periodo compreso tra gennaio 2022 e febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di assegno unico e universale** per i figli a carico e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte dei richiedenti: per tali soggetti **l'Istituto previdenziale** specifica che **continuerà ad erogare d'ufficio la misura introdotta senza necessità di presentare una nuova domanda**.

Tali interventi di innovazione hanno come obiettivo quello di rispettare specifiche condizioni introdotte dal PNRR, proprio per favorire una maggiore semplificazione.

## Le istruzioni INPS

Dopo tali premesse, l'Istituto Previdenziale specifica come bisognerà comportarsi per l'erogazione del beneficio per il nuovo anno. Come noto, l'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 232/2021 prevede che la domanda di Assegno unico debba essere presentata annualmente con erogazione del beneficio a decorrere dal periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo, purché i requisiti rimangano sempre soddisfatti.

Nell'ottica di promuovere iniziative di semplificazione con facilitazione all'accesso alle prestazioni per i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, **l'INPS da ora in poi erogherà la prestazione d'ufficio** limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell'archivio dell'Istituto alla data del 28 febbraio

2023, risulti una domanda di assegno unico universale in corso in uno stato diverso da “*decaduta*”, “*revocata*”, “*rinunciata*” o “*respinta*”, quindi **l'erogazione proseguirà in continuità nel momento in cui la domanda si trovi nello stato “*accolta*”.**

Diverso è invece il caso delle domande in stato “*in istruttoria*”, “*in evidenza alla sede*”, “*in evidenza al cittadino*”, “*sospesa*”, per le quali inizierà l'erogazione solamente al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora ovviamente le verifiche si completino con esito positivo.

Qualora rispetto alle condizioni dichiarate nella domanda si verifichino delle variazioni, sarà onere dei richiedenti e potenziali beneficiari intervenire tempestivamente sulle istanze da essi inviate e già presenti negli archivi dell'Istituto per adeguare i contenuti alla luce delle circostanze sopravvenute.

In assenza di variazioni segnalate dall'utente ovvero variazioni non comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell'Istituto, l'assegno unico e universale verrà erogato in autonomia.

### **Come variare la domanda già accolta?**

Infine l'Istituto Previdenziale specifica come effettuare le variazioni della domanda. Infatti ci sono delle situazioni che possono dare luogo a modifiche alla situazione familiare.

Ciò vale ad esempio per la nascita di figli, per inserimento o variazione delle condizioni di disabilità di un figlio, variazioni nella dichiarazione relativa alla frequenza scolastica o corsi di formazione per figli maggiorenni, modifiche attinenti alle separazione o coniugio dei coniugi, criteri di ripartizione dell'assegno tra due coniugi, variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza della maggiorazione di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 232/2021, oppure variazioni della modalità di pagamento scelte dal richiedente o eventuale altro genitore.

Qualora sia necessario presentare una domanda di assegno unico e universale in caso di soggetti nuovi beneficiari, la domanda potrà essere presentata avvalendosi del portale web dell'Istituto, del contact center integrato, o ancora degli Istituti di patronato.

Si ricorda infine che la prestazione decorrerà a partire dal mese di Marzo dell'anno nel quale si presenta la dichiarazione se la domanda risulti presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, mentre se la presentazione della domanda avviene dal 1° luglio dell'anno di riferimento allora la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello della domanda medesima.

*A cura di Antonella Madia*

Mercoledì 28 Dicembre 2023

*NdR: per altri approfondimenti sulla materia vedi anche: [Assegno Unico Universale 2023](#)*